



Lasciare traccia

IL SENSO DEI LASCITI SOLIDALI

Un impegno concreto per la nostra comunità

Notaio - Dott.ssa Alessandra Ghiroldi

Lovere, 6 aprile 2024

IL TESTAMENTO COME STRUMENTO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA E DI LIBERTA' E SOLIDARIETA' VERSO GLI ALTRI



Il testamento è un atto volontario, revocabile, personale e formale che ci permette di indicare oggi ciò che vogliamo lasciare dopo di noi, rispettando da un parte la nostra famiglia e dall'altra i principi e valori in cui crediamo. Il testamento è pertanto lo strumento oggi più idoneo a consentirci di conciliare il principio di tutela della famiglia con quello di libertà e solidarietà verso gli altri. Ma partiamo dalle basi...

LA SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

Con la successione a causa di morte un soggetto subentra ad un altro in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la morte. La successione si «apre» al momento della morte, momento al quale vengono fatti retroagire gli effetti della trasmissione dei diritti e dal quale decorrono i termini per l'espletamento delle formalità previste dalle disposizioni di legge in materia, tra le quali anche quelle fiscali. Oggetto della successione sono i rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi facenti capo al defunto. Da questi sono esclusi alcuni diritti patrimoniali che, pur presenti nel patrimonio del defunto, si estinguono con la morte del medesimo, come ad esempio il diritto di usufrutto vitalizio su un bene immobile.



SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA


La successione può essere di due tipi:

- **testamentaria**: quando è regolata da un testamento
- **legittima**: in mancanza di un testamento valido o quando il testamento non dispone dell'intero patrimonio, la successione è regolata dalla legge.

Nel caso in cui vi sia un testamento, ma lo stesso non disciplini l'intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.

A taluni soggetti, quali il coniuge (o soggetto unito civilmente), i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità, che costituisce un limite all'autonomia testamentaria: la cosiddetta successione necessaria.

I SOGGETTI E LE QUOTE



In assenza di testamento, il patrimonio viene devoluto ai parenti del defunto, da quelli più prossimi (figli e coniuge o soggetto unito civilmente) a quelli più lontani, fino al sesto grado. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado, in mancanza di una disposizione testamentaria, l'eredità si devolve a favore dello Stato.

La legge tutela alcune categorie di parenti, i legittimari, riservando agli stessi una quota di eredità, la cosiddetta legittima, e ciò anche contro un'eventuale diversa volontà del defunto. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti in linea retta), il coniuge o soggetto unito civilmente e, in assenza di discendenti, gli ascendenti (genitori, nonni...). A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede quale sia la quota di eredità loro riservata e quale sia, pertanto, la quota di eredità di cui il testatore può disporre liberamente, la cosiddetta «disponibile», ossia la parte di eredità di cui il testatore può disporre liberamente individuando come beneficiari soggetti diversi dai legittimari.

SUCCESSIONE LEGITTIMA

E

QUOTE RISERVATE AI LEGITTIMARI

SUCCESSIONE LEGITTIMA (artt. 565, ss c.c.) - QUOTE SPETTANTI

Se chi muore lascia:

Solo il coniuge : 1/1 al coniuge

Il coniuge e un figlio: 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio

Il coniuge e due o più figli: 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli

Il coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli): 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti - fratelli e sorelle

Solo il figlio (senza coniuge): 1/1 al figlio

Solo ascendenti: 1/2 agli ascendenti in linea paterna, 1/2 agli ascendenti in linea materna

Solo fratelli e sorelle: una quota ciascuno in parti uguali;

I fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono la metà della quota dei germani (stessi genitori)

Solo ascendenti e fratelli e sorelle: se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà

QUOTA DI LEGITTIMA E QUOTA DISPONIBILE (ARTT. 536, SS, C.C.) Se chi muore lascia:

Solo il coniuge: 1/2 al coniuge e 1/2 quota disponibile

Coniuge ed un figlio: 1/3 al coniuge ,1/3 al figlio 1/3 quota disponibile

Coniuge e due o più figli: 1/4 al coniuge, 2/4 ai figli , 1/4 quota disponibile

Solo il figlio (senza coniuge): 1/2 al figlio e 1/2 quota disponibile

Solo due o più figli (senza coniuge): 2/3 ai figli e 1/3 quota disponibile

Solo ascendenti legittimi: 1/3 agli ascendenti e 2/3 quota disponibile

Coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli): 1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti e 1/4 quota disponibile

Al coniuge è equiparato il soggetto unito civilmente



*o soggetto unito civilmente



+ diritto di abitazione



+ diritto di abitazione



+ diritto di abitazione



IL TESTAMENTO

Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere, beneficiando, nei limiti anzidetti, anche soggetti diversi dagli eredi legittimi e dai legittimari. Nel caso in cui vi siano più testamenti, prevalgono le disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente. Per evitare che si possano creare incertezze sulla volontà del testatore sarebbe opportuno che l'ultimo testamento revochi espressamente i precedenti. In caso contrario, le disposizioni del testamento precedente incompatibili con il testamento successivo si intenderanno revocate.

Ogni forma di disposizione testamentaria è modificabile o revocabile in qualsiasi momento. Non è necessario ritirare il testamento eventualmente consegnato al notaio o distruggerlo materialmente: è sufficiente redigere un nuovo testamento con il quale, esplicitamente o implicitamente, si dispone la revoca del testamento precedente.



LE TIPOLOGIE DI TESTAMENTO

Nel nostro ordinamento giuridico esistono tre forme di testamento: il testamento olografo, il testamento pubblico ed il testamento segreto. Ognuno di questi testamenti ha il medesimo valore e produce effetto solo al momento dell'apertura della successione.



IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo (scritto integralmente di proprio pugno) è il testamento redatto direttamente dal testatore. Affinchè sia valido deve essere datato, firmato e interamente scritto a mano dal testatore. Non può pertanto essere scritto con strumenti elettronici o meccanici, né scritto da un terzo, anche se sotto dettatura del testatore. Il testamento olografo può essere conservato dallo stesso testatore, ma per evitare che possa essere alterato, distrutto o non rinvenuto, può essere affidato ad una persona di fiducia, o ad un notaio. La pubblicazione del testamento olografo è di competenza del notaio.



IL TESTAMENTO PUBBLICO

Il testamento pubblico è redatto da un notaio, che raccoglie le volontà del testatore alla presenza di due testimoni. Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento pubblico viene conservato presso la sede del notaio, finché è in attività, e successivamente presso l'Archivio Notarile di competenza. Il notaio, non appena viene a conoscenza della morte del testatore, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e provvede alla sua pubblicazione.



IL TESTAMENTO SEGRETO

Esiste infine un'altra forma di testamento, il testamento segreto (poco diffuso nella prassi) ossia scritto dal testatore o da un terzo e consegnato personalmente al notaio, che non ne conosce il contenuto, ma redige semplicemente un verbale di ricevimento.




I REQUISITI

Affinché un testamento sia valido è necessario che colui che lo redige, al momento della redazione, sia maggiorenne, non interdetto e comunque capace di intendere e di volere. Ad esempio un soggetto inabilitato può validamente disporre per testamento, ma quest'ultimo potrebbe essere annullato ove si provasse che chi lo ha redatto, al momento della redazione, si trovava per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato di incapacità di intendere o di volere. La legge non fa riferimento ai beneficiari di amministrazione di sostegno. In linea di principio, se il decreto di ammissione a detto istituto non prevede espressamente l'esclusione della possibilità di fare testamento, il beneficiario mantiene questa possibilità.



IL CONTENUTO

Essendo il testamento l'atto con il quale un soggetto dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere, è un atto principalmente di natura patrimoniale, ma può contenere anche disposizioni di natura non patrimoniale, come ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale, la designazione di un tutore, la nomina di un esecutore testamentario. Il testamento può inoltre contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso (come ad esempio esortazioni a determinati comportamenti – vedasi la richiesta di far celebrare delle messe in suffragio).



I BENEFICIARI: EREDI E LEGATARI



L'erede è un soggetto che subentra, anche per quota, in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al de cuius. Per assumere la qualità di erede è richiesta l'esplicita volontà della persona indicata nelle disposizioni testamentarie, la quale deve, espressamente o tacitamente, accettare o meno l'eredità.

Il legatario è colui al quale il testatore attribuisce nel testamento singoli beni o diritti. Per il legatario la successione riguarda il singolo bene o rapporto a lui attribuito e, solo nei limiti di quanto ricevuto, sarà chiamato a rispondere verso i creditori del defunto. Per queste ragioni il legatario, a differenza dell'erede, diventa tale senza bisogno di una accettazione espressa.

I BENEFICIARI: IN PARTICOLARE GLI ENTI NON PROFIT

Chi intende compiere un gesto che abbia anche un valore umano può decidere di destinare una parte della quota disponibile del proprio patrimonio in favore di uno o più enti impegnati in attività sociali, umanitarie, scientifiche, di ricerca, culturali, sanitarie, senza ledere la quota di legittima di cui si è anzi detto. Lo strumento per farlo è il cd «testamento solidale».

È possibile lasciare un intero patrimonio o parte dello stesso, diverse tipologie di beni, di qualunque valore:

- una somma di denaro, TFR o Polizze vita**
- titoli, azioni o fondi di investimento**
- beni mobili (arredi, gioielli, opere d'arte...)**
- beni immobili**

IL TESTAMENTO SOLIDALE: UN ATTO DI CONSAPEVOLEZZA E GENEROSITA'

Fare un “testamento solidale”, significa ricordare nel proprio testamento, in qualità di erede o di legatario, una o più associazioni, organizzazioni, enti.

Il testamento solidale è uno strumento particolarmente significativo sia per chi lo redige, che potrà continuare a sostenere quelle cause che gli sono state a cuore in vita, sia per le realtà beneficiarie, che si troveranno in tal modo ad incrementare le proprie risorse. Le disposizioni testamentarie a favore di Enti non profit sono esenti da qualsiasi imposta di successione ed è possibile apporre dei vincoli alle medesime (generalmente per impegnare i beneficiari ad impiegare quanto lasciato per la realizzazione delle finalità proprie dell'ente stesso).



PERCHE' FARE TESTAMENTO SOLIDALE?



Nel rispetto delle quote anzidette, il testamento diventa pertanto, oltre che un mezzo per attribuire ai propri familiari i propri beni nella maniera più aderente alla nostra volontà, altresì un mezzo per operare una scelta di generosità, altruismo e solidarietà verso soggetti anche esterni alla propria famiglia, compresi gli enti non profit. E' con un testamento che si può decidere di fare un Lascito Solidale, lasciando così in eredità i valori in cui ciascuno ha creduto nella propria vita.

Scegliere di attribuire una parte del proprio patrimonio con un testamento solidale è in conclusione una scelta importante per diversi motivi, tra i quali i seguenti:

- Consente di far rispettare le scelte ed i valori del de cuius, conciliando il principio di tutela della famiglia ed il principio di libertà e solidarietà verso gli altri.**
- I lasciti testamentari a favore di enti no profit non sono soggetti ad alcuna imposta**
- I parenti più prossimi sono sempre e comunque tutelati dall'esistenza della legittima**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE